LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 278)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1953 (V. Stampato N. 284)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1953

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'articolo 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:

ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;

ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e

I frequenza giornaliera, la cui attuazione sia i limitata ad un periodo non superiore a 4 mesi;

ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 2.

Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della legge 14 marzo 1952,

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 128, è dovuta, per ciascun anno di validità della concessione, nella misura di lire 1000.

Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato articolo 8, è dovuta nella misura di lire 1000 per il primo giorno di validità e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validità.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1º gennaio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI